

COMMISSIONE VII

DIFESA

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489 (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1362)	7
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	7, 8, 9, 10
Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare (1129)	3	ANGELINI VITO	8, 9, 10
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 7	MICELI VITO	8
ANGELINI VITO	4, 5, 8	OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	9, 10
CACCIA PAOLO PIETRO	6	STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	7, 8
DI RE CARLO	7	Votazione segreta:	
MICELI VITO	5	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	10
SAVIO GASTONE, <i>Relatore</i>	3		
STEGAGNINI BRUNO	5, 7		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

LAMBERTO MARTELOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Lo Bello e Lo Porto sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma quarto del regolamento, i deputati Cerquetti, D'Acquisto e Fagni sono rispettivamente sostituiti dai deputati Trabacchi, Rabino e Montanari Fornari.

Discussione del disegno di legge: Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Introduzione della specialità di navigazione militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare ».

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel quadro della difesa dei nostri confini — a fianco ad aerei complessi ed autonomi dal punto di vista operativo (come quelli addetti alla sorveglianza *radar* terrestre e marittima) già acquisiti o in corso di acquisizione — il sistema d'arma di sintesi è rappresentato dai velivoli multiruolo *Tornado*-MRCA di concezione e costruzione paneuropea, i cui esemplari sono entrati in attività nella seconda metà del 1982 presso i gruppi di volo dell'aeronautica militare. Dotato di apparati ed equipaggiamenti che rappresentano gli stadi più avanzati della tecnologia elettronica ed aerospaziale, il *Tornado* ha sì una elevata affidabilità, ma la reale probabilità di compiere con successo la missione assegnata dipende anche dalla precisione con cui può essere eseguita la navigazione.

Il pilota, responsabile comunque della condotta del volo e quindi dell'esito della missione assegnata, non è sicuramente in grado — e ciò è stato abbondantemente dimostrato da tutte le aeronautiche militari straniere — di poter intervenire sui vari equipaggiamenti e sistemi di comando e di controllo che non possono trovar posto ed essere accessibili al pilota, sistemato nel suo abitacolo, dotato a sua volta di analoghi quadri per la condotta aerodinamica del velivolo, per il controllo del gruppo propulsore, e così via. La presenza di un operatore specializzato, in aggiunta al pilota, è ormai un fatto acquisito.

Questo operatore, onorevoli colleghi, noi riteniamo di ravvisarlo nel « navigatore » con tutti i compiti ad esso affida-

ti, la cui analisi e conseguenti reazioni lo caratterizzano con un profilo peculiare quanto a capacità d'intervento multidecisionale, elevatissimo controllo delle risposte riflesse e stimolazioni sensoriali difformi, notevole capacità, quindi, di analisi, sintesi, spiccata attitudine collaborativo-partecipativa con il pilota. Dette caratteristiche non portano questa figura molto lontano dalle caratteristiche proprie del pilota, per cui tale personale, a nostro avviso, deve essere esclusivamente tratto dagli ufficiali del ruolo naviganti dotati di quella base culturale e professionale che può essere fornita dall'Accademia aeronautica. Ecco dunque il presente disegno di legge, atto a provvedere e a trasferire al personale chiamato a svolgere il ruolo di navigatore militare tutta la normativa relativa al trattamento giuridico-economico-professionale previsto per il personale del ruolo naviganti normale, con brevetto di pilota militare.

Tutto questo perché vicino ai piloti si formino anche uomini capaci di svolgere il delicato compito di navigatori, specialmente in un momento come questo nel quale il programma del MRCA sta entrando nel vivo della sua realizzazione.

Per concludere, ci auguriamo che la Commissione approvi al più presto la legge che, com'è noto, non comporta oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VITO ANGELINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è composito nelle sue articolazioni. Infatti, questo disegno di legge tende a modificare la legge di avanzamento e ad inserire nelle disposizioni normative un nuovo « termine » per l'avanzamento del personale. Esso, infatti, prevede la modifica degli organici e nel contempo crea le condizioni di parificazione economica, a livello di indennità di rischio, fra personale che svolge attività diverse.

Ora, noi non contestiamo il principio contenuto nel disegno di legge, dato che

questo può avere senz'altro effetti positivi purché però esso trovi validità per tutti e in tutte le forze armate. Solo così, infatti, sarà possibile evitare la creazione di pericolose differenziazioni. Mi preme ricordare ai colleghi che quando approvammo la legge sulle indennità operative, noi presentammo una nostra precisa argomentazione, nel senso di voler fare chiarezza sulle condizioni retributive del personale e affermammo che tutto quanto è professionalità deve essere inquadrato nelle condizioni giuridiche del personale, mentre tutto ciò che è indennità di rischio deve essere valutato per il personale per il periodo in cui certe condizioni sono presenti.

Si stabilì allora a livello di indennità di rischio la valutazione della professionalità, tanto è vero che il pilota, indipendentemente dal fatto se vola o non vola, riceve una indennità di rischio. Sapevamo che questa condizione avrebbe creato turbativa nell'ambito delle stesse forze armate, e noi richiamammo durante il dibattito su quella legge la condizione dell'ufficiale navigatore che riceve una indennità solo quando opera in servizio.

Con il disegno di legge in esame ci viene proposta ora una parificazione delle condizioni dell'ufficiale navigatore a quelle dell'ufficiale pilota. Noi riteniamo che sotto l'aspetto giuridico vadano valutate le condizioni di professionalità, però vorremmo argomentazioni valide in merito anche all'unificazione della disciplina nei confronti di tutte e tre le forze armate, proprio perché le condizioni previste per i navigatori e i piloti vanno estese in relazione alla professionalità. Ad esempio, vi sono ingegneri nell'esercito o nella marina o in qualche specialità dell'arma dei carabinieri che non godono di sviluppo di carriera differenziato nei confronti degli altri ufficiali, anche se hanno titoli diversi, mentre nell'aeronautica gli sviluppi di carriera sono molto più accelerati.

Se quindi vogliamo arrivare a premiare la professionalità nel servizio militare, bisogna prevedere una valutazione di quello che è il grado di professionalità dei singoli.

BRUNO STEGAGNINI. Tutti gli ufficiali che frequentano i corsi di pilota di tutte le forze armate conseguono vantaggi di carriera, anche quelli dell'esercito, creando in tal modo ingiustizie.

VITO ANGELINI. Il mio discorso va in questa direzione, ma vuol mettere in evidenza le modalità con le quali si dà un riconoscimento a determinate professionalità. Devo aggiungere che, poiché si è sempre sostenuto da parte dell'aeronautica che uno degli elementi necessari per volare su certi tipi di aereo è costituito dalla prontezza dei riflessi, anche l'ufficiale navigatore deve avere una certa capacità di riflessi. Ma è stato costantemente sostenuto che i riflessi sono validi fino ad una determinata età, e poi quando non si è più giovani i riflessi si affievoliscono. Alla luce di tali considerazioni, vorrei sapere quale significato assume il « ripescaggio » di alcuni capitani o maggiori (persone che per l'età non sono adatte a volare sul *Tornado-MRCA*): forse si vuole configurare una diversa posizione economica e giuridica per questi ufficiali?

Si prevede, inoltre, l'introduzione in questo ruolo di ufficiali che non hanno superato il corso di pilota, mentre con la legge n. 574 del 1980 noi avevamo stabilito il numero massimo degli ufficiali che possono essere incorporati in questo ruolo. Vi sono, quindi, una serie di elementi sui quali ritengo necessario un approfondimento ed una discussione ulteriore per vedere qual è effettivamente la volontà della Commissione, proprio perché questo disegno di legge rischia di stravolgere il quadro generale delle norme sull'avanzamento e sulla professionalità.

VITO MICELI. Ho letto attentamente il disegno di legge in esame e ritengo che il provvedimento trovi una ragione in precise esigenze di carattere tecnico. Si tratta dell'introduzione nella nostra aeronautica militare di una specialità che già esiste nelle forze armate di altri paesi.

Per quanto riguarda le norme relative al trattamento giuridico, economico e professionale di questo ruolo, noi riteniamo che le stesse, così come sono espresse in

questo progetto, siano valide e pertanto preannunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione.

BRUNO STEGAGNINI. Devo dire che questo provvedimento effettivamente si rende valido per la funzionalità e l'operatività dei nuovi veicoli ad altissima sofisticazione introdotti nella nostra forza aeronautica. D'altra parte, il problema dei navigatori non è nuovo nella nostra aeronautica, perché da molto tempo esistono le specialità di osservatore d'aereo e di osservatore militare. Tali osservatori venivano impiegati per le azioni di combattimento che dovevano effettuarsi in collegamento con le forze di superficie.

Ora la funzione di navigatore militare viene introdotta - a differenza di quella di osservatore aereo terrestre - per rendere operativo il veicolo, in quanto il pilota per l'altissima velocità del mezzo non è in condizioni di poter seguire tutti i sistemi particolarmente sofisticati presenti in un velivolo. Rimane tuttavia singolare il fatto che con l'introduzione di questa specialità di navigatore viene diminuita la funzione del pilota, il quale rimane esclusivamente il *driver* del mezzo con l'eliminazione delle funzioni di combattimento, di osservazione e di collegamento con gli altri velivoli e con le basi a terra. Di fatto, la funzione del pilota militare viene sminuita, ma non c'è dubbio che sullo stesso velivolo con gli stessi rischi e con le stesse difficoltà non possono sussistere differenti trattamenti sia sul piano economico sia sul piano giuridico, come non vi sono differenti professionalità in quanto la professionalità del pilota è connessa a quella del navigatore. Mi sembra che il provvedimento segua questa linea e sia coerente.

Qualche perplessità, tuttavia, nasce sul modo di formazione, di reclutamento, di preparazione e di avanzamento di questa seconda persona estremamente importante nell'aereo. Ritengo pertanto che un momento di riflessione sui problemi relativi all'*iter* formativo del navigatore militare, sulle modalità con le quali egli viene individuato nell'ambito delle forze armate,

sia quanto meno opportuno. Mi associo dunque alle considerazioni fatte dal collega Angelini, perché non possiamo attribuire altissime responsabilità al navigatore senza avere la garanzia e la certezza che il personale in questione abbia pari professionalità del pilota, che ha la responsabilità della conduzione del velivolo.

Ecco perché qualche norma contenuta in questo disegno di legge mi appare non chiara e suscita in me delle perplessità. Mi rendo conto che l'aeronautica ha l'esigenza immediata di reperire questa seconda persona per il *Tornado*, al fine di rendere operativo il velivolo, ma ritengo che un momento di riflessione, e quindi di informativa supplementare da parte dell'aeronautica, non finalizzata alla non approvazione del provvedimento, ma proprio per cercare di conferire alla figura del navigatore maggiore professionalità e maggiori garanzie, sia quanto mai opportuno.

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor presidente, onorevole rappresentante di Governo, credo che anche questa discussione ponga la Commissione di fronte alla soluzione del problema della delegificazione. Dal punto di vista legislativo, infatti, noi potremmo trattare solo i problemi generali del personale, con l'approvazione dell'articolo 1, e poi lasciare all'amministrazione dello Stato tutta la parte restante.

È chiaro che nella misura in cui entriamo nella seconda parte della problematica, dobbiamo avere l'ottica rivolta al modo in cui verrà utilizzato questo personale, nonché alle necessità dell'amministrazione dello Stato. Dobbiamo tenere presente che la valutazione da fare nell'esaminare questo disegno di legge è la stessa che può esser fatta da qualsiasi azienda ad altissima tecnologia. In questi casi si ha una parcellizzazione del lavoro e l'introduzione di nuove figure professionali e, pertanto, non dobbiamo ragionare in termini burocratici, con lo svuotamento di un ruolo per riempirne un altro, ma dobbiamo adeguarci alle novità professionali; sarebbe, infatti, assurdo aver costruito un aereo come il *Tornado* e poi,

per una serie di motivi burocratici e di carriera del personale, non farlo diventare operativo, perché la parcellizzazione dei compiti impoverisce il ruolo del pilota. Questa è una situazione derivata dai mutamenti tecnologici che abbiamo introdotto modificando i sistemi d'arma.

A questo punto è chiaro che la nostra ottica di partenza non deve muoversi sulla base delle esperienze fatte sin qui in materia di trattamento del personale, ma sulla base dei fatti nuovi e delle realtà che si sono venute a creare per i mutamenti introdotti all'interno dell'amministrazione dello Stato ed in modo particolare della difesa, che maggiormente ha risentito di tali cambiamenti.

Dobbiamo perciò partire da un punto fermo e cioè capire che, nel discutere di problemi relativi alla gestione del personale, anche il Parlamento deve utilizzare meccanismi nuovi, che siano adeguati alle nuove realtà professionali; in secondo luogo il Parlamento deve comprendere le necessità ed i bisogni dell'amministrazione della difesa, necessità che derivano dalle scelte fatte con l'introduzione di nuovi sistemi d'arma e con la parcellizzazione del lavoro che ne è stata la conseguenza. Se non facciamo ciò, rischieremo di fermarci al passato.

Dobbiamo perciò sia affrontare i problemi relativi all'articolo 1 di questo disegno di legge, circa il reclutamento e le prospettive future del personale in questione, sia venire incontro alle necessità presenti.

Per questi motivi sento di poter accogliere la proposta del collega Angelini per un momento di riflessione sul provvedimento al fine di superare tutte le perplessità.

Debbo infine osservare che il ruolo del navigatore è estremamente importante; del resto — quando saranno noti i risultati ufficiali dell'inchiesta potremmo saperlo meglio — anche l'incidente avvenuto la scorsa settimana ad un *Tornado* è stato dovuto, con tutta probabilità, ad un errore umano. Si tratta di strumenti altamente sofisticati, nei quali il ruolo del navigatore è diverso; è vero che il

pilota è il *driver*, ma in questo caso il *driver* è parcellizzato, perché il navigatore ha una funzione diversa dalla semplice navigazione, in quanto è addetto alla conoscenza ed alla lettura degli strumenti sofisticati di bordo, mentre il pilota deve reagire alla macchina.

Possiamo, dunque, anche approfondire per un attimo tutti questi problemi, però non dobbiamo dimenticare né le necessità dell'amministrazione della difesa, né la peculiarità delle nuove figure professionali. Se poi la difesa, per una serie di difficoltà contingenti, deve ricercare questo personale nel suo organico, possiamo per il momento, ricercando tutte le garanzie, anche farlo, ma dobbiamo evitare di fissare una soluzione rigida, valida anche per il futuro, che potrebbe creare problemi normativi nel settore del personale aeronautico.

CARLO DI RE. Non mi sembra sia giusto entrare nel merito della professionalità in relazione a quanto avviene nelle altre armi. Dobbiamo tener presente il fatto che ci troviamo di fronte ad un velivolo nuovo, ad un aereo così sofisticato per il quale la figura del pilota non è sufficiente. Questo aereo comporta la necessità della presenza di un pilota e di un navigatore. Questo è il problema da risolvere.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo che il problema sia questo e siamo anche d'accordo sulla necessità di trovare una soluzione al più presto. Proprio ai fini della celerità dei nostri lavori, propongo al relatore di prendere i contatti necessari con il Governo e con i capigruppo in modo che nella prossima settimana o, al più tardi, nella settimana successiva alla prossima sia possibile tornare a riunirci in sede legislativa, affrontando l'esame di eventuali emendamenti ed arrivando a licenziare definitivamente il provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489 (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489 », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 22 febbraio 1984. Propongo che il relatore Bonetti, impegnato per incarico del suo ufficio, sia sostituito dal deputato Stegagnini.

(Così rimane stabilito).

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Questo provvedimento modifica in minima parte la normativa vigente sul reclutamento degli ufficiali dei carabinieri. Attualmente, il reclutamento è previsto in vari modi: la fonte ordinaria è quella dell'Accademia militare, cui si accede mediante apposito concorso; c'è poi un concorso per titoli ed esami previsto per gli ufficiali di complemento dell'arma stessa; inoltre, i marescialli dei carabinieri che abbiano il titolo di studio necessario e che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età possono accedere ad un apposito concorso per titoli ed esami. Con la nota legge per i sottufficiali è stato previsto il reclutamento per una particolare categoria di sottufficiali del ruolo tecnico-operativo, sempre mediante apposito concorso. A questa forma di reclutamento è stata data attuazione proprio in questi giorni, dando luogo al bando di concorso relativo.

Dato che il livello culturale dei giovani che frequentano i corsi e che diventano sottufficiali si è elevato (quasi tutti hanno il titolo di studio della scuola media superiore), sembrerebbe ingiusto che costoro debbano attendere la promo-

zione a maresciallo per poter accedere ai concorsi in questione. Allora, ad integrazione della normativa vigente, questo provvedimento prevede la possibilità per i brigadieri, che abbiano uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai normali corsi dell'Accademia e che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado, di accedere all'apposito concorso.

Riassumendo, questo disegno di legge non fa che allargare a tutta la categoria dei sottufficiali la possibilità di accedere ai concorsi della categoria degli ufficiali. E questo, naturalmente, ha effetti benefici sugli interessati e soprattutto sull'istituzione, che verrebbe a disporre di ufficiali, provenienti dai brigadieri, in giovane età, quindi maggiormente impiegabili, a differenza di quanto avveniva per i marescialli che, a causa della loro età, venivano impiegati in incarichi non di primo piano.

Pertanto, questo disegno di legge è, di fatto, integrativo della normativa esistente, prevedendo che ai concorsi e, successivamente, ai corsi di formazione possano partecipare anche i brigadieri in possesso del titolo di studio necessario e che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado.

Con una maggiore affluenza di ufficiali giovani, in possesso di una professionalità già acquisita, con un maggiore sviluppo della carriera per tutti, mi sembra che ci muoviamo nella linea che in tutti questi anni abbiamo portato avanti, nella linea cioè di offrire a tutti possibilità di carriera, con grande soddisfazione degli interessati e, conseguentemente, dell'amministrazione.

Colgo l'occasione per dire che intendo presentare un ordine del giorno che impegni il Governo ad evitare i fatti e gli inconvenienti che si sono verificati in passato, conseguentemente al fatto che la data della nomina nel servizio permanente è stata rimessa *ad libitum* all'amministrazione. In questo modo, la data di nomina è stata collegata o alla data di vincita del concorso, quindi ad una data precedente all'inizio del corso formativo, oppure è stata collegata alla fine del corso formativo, oppure è stata collegata alla fine del corso formativo. Ad evitare il ripetersi di

questa discrezionalità, vorrei che fosse fissato in modo preciso quale debba essere questa data. Concludo, auspicando che il provvedimento sia al più presto approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VITO ANGELINI. Vorrei chiedere, come precisazione, se sia sopravvenuta una normativa di legge che impedisca ad una persona che è stata ufficiale di complemento di partecipare al concorso dell'Arma dei carabinieri come ufficiale in servizio permanente.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Solo gli ufficiali di complemento provenienti dall'Arma possono fare il concorso.

VITO ANGELINI. Questo disegno di legge rispetta l'indirizzo da noi auspicato anche per le altre forze armate, creando cioè un unico ruolo, quello in SPE. Desidero tuttavia tornare indietro di qualche tempo, per fare un'analisi della situazione che esisteva e che si ripete con questo disegno di legge. Molti anni fa, per accedere al grado di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, bisognava percorrere un lungo cammino, che passava attraverso la permanenza per due anni nel grado di brigadiere, l'accademia, la carriera di sottufficiale, a meno che, in virtù di determinate conoscenze, si riuscisse a saltare qualche passaggio. Ora, questo disegno di legge modifica in parte questo stato di cose, anche se chi parte dalla posizione di ufficiale di complemento comunque arriva prima di colui che proviene dall'accademia.

Chiedo perciò che si preveda l'equiparazione delle due situazioni, altrimenti perpetuiamo una situazione di squilibrio a vantaggio degli ufficiali di complemento e mi dichiaro d'accordo con la proposta di fissare l'anzianità assoluta alla stessa data, e cioè all'atto della vincita del concorso ovvero al termine del corso.

VITO MICELI. Anch'io ritengo che il problema sollevato dall'onorevole Stegagnini esista e che non possa essere lasciato

alla discrezionalità dell'amministrazione. Ritengo perciò che nel disegno di legge vada precisata la questione dell'anzianità da attribuire agli ufficiali in servizio permanente effettivo, anche al fine di evitare inconvenienti in futuro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e mi pare di dover subito sottolineare che rinviare il testo al Senato significherebbe ritardare la soluzione del problema di altri sei-sette mesi. Non discuto sulla opportunità dell'intervento che è stato suggerito, ma richiamo l'attenzione della Commissione sulla opportunità di bloccare il provvedimento per una questione del genere di quella che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

d) dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri muniti di

uno dei titoli di studio prescritti per la ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado e superato l'apposito concorso per titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del predetto requisito di anzianità il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge il concorso.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b), c) e d), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b), c) e d) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia ».

VITO ANGELINI. Signor presidente, desidero sottolineare quanto già detto in sede di discussione generale. Il reclutamento previsto nella lettera b) di questo articolo crea condizioni di promozione più favorevoli (richiedendo una anzianità inferiore) di quelle stabilite per coloro che abbiano superato i corsi dell'accademia militare.

È la ragione per la quale ribadiamo la nostra astensione su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina ad ufficiale degli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 9 valgono gli stessi limiti di età stabiliti dall'articolo 8. Per gli aspiranti di cui alla lettera d) il limite di età è fissato a 40 anni ».

(È approvato).

ART. 3.

Nel quadro 1 della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, quale modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 489, il terzo comma della colonna « Titolo del corso » è sostituito dal seguente:

« Corso applicativo per marescialli e brigadieri nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ».

(È approvato).

Gli onorevoli Stegagnini, Caccia e Di Re hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione,

premessi che nel passato i criteri di conferimento per l'anzianità assoluta per i sottotenenti in SPE dei Carabinieri sono stati differenti e cioè che la medesima è stata conferita o all'atto della vincita del concorso o al termine del corso applicativo,

impegna il Governo

a fissare detta anzianità assoluta all'atto della vincita del concorso e comunque dopo quella fissata per i sottotenenti in SPE dei Carabinieri provenienti dall'Accademia militare.

(0/1362/1/7)

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

VITO ANGELINI. Poiché riteniamo che l'ordine del giorno non abbia alcun effet-

tivo valore e crediamo che la questione che abbiamo segnalato rimanga aperta, dichiariamo di astenerci dalla votazione di tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Stegagnini, Caccia e Di Re.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489 » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1362).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Bambi, Baracetti, Bonetti, Caccia, Di Re, Dutto, Gatti, Guerrini, Martellotti, Miceli, Montanari, Fornari, Palmieri, Pellegatta, Rabino, Ruffini, Savio, Spataro, Stegagnini, Trabacchi, Zanini e Zoppi.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA